

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita dell'EIGE del 26 agosto 2016, recante rigetto della domanda del ricorrente in data 26 aprile 2016 diretta a ottenere un secondo rinnovo del suo contratto di lavoro;
- annullare inoltre, se del caso, la decisione dell'EIGE del 20 gennaio 2017, notificata al ricorrente il 23 gennaio 2017, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 3 ottobre 2016 contro la decisione implicita dell'EIGE;
- risarcire il ricorrente per il danno materiale e morale subito;
- rimborsare tutte le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione e, di conseguenza, del principio di buona amministrazione.
 - Il convenuto non ha fornito al ricorrente una decisione motivata sul merito della sua domanda e sul successivo reclamo. La totale carenza di motivazione viola l'obbligo di motivazione e il principio di buona amministrazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e della decisione dell'EIGE n. 82, del 28 luglio 2014, relativa alla procedura di rinnovo/assenza di rinnovo dei contratti applicabile agli agenti temporanei e contrattuali (in prosieguo: la «decisione n. 82»)
 - Il convenuto non ha esercitato correttamente i poteri discrezionali di cui dispone ai sensi delle summenzionate disposizioni e non ha proceduto a un esame completo o dettagliato di tutti i fatti pertinenti del caso di specie.
3. Terzo motivo, vertente su irregolarità procedurali, compresa la violazione di norme procedurali interne previste dalla decisione n. 82, la violazione dei diritti della difesa, del diritto di essere ascoltato, del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza.
 - Oltre a non avere seguito la procedura prevista dalla decisione n. 82, il convenuto non ha nemmeno sentito in altro modo il parere del ricorrente. Pertanto, prima di adottare la decisione del 26 agosto 2016, non ha ottenuto dal ricorrente informazioni pertinenti relative ai suoi interessi e non gli ha consentito di preparare adeguatamente la sua difesa.

Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Michela Curto/Parlamento europeo

(Causa T-275/17)

(2017/C 239/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Michela Curto (Genova, Italia) (rappresentanti: L. Levi e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata del 30 giugno 2016, che ha respinto la richiesta di assistenza della ricorrente e, se necessario, la decisione di rigetto della denuncia;
- condannare il convenuto a versare alla ricorrente l'importo di EUR 10 000, o qualsiasi altra somma che il Tribunale riterrà appropriata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre agli interessi legali fino al pagamento integrale;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

— La ricorrente deduce che il convenuto ha commesso un errore nel ritenere che la condotta contestata non fosse inappropriata e un ulteriore errore nel concludere che tale condotta non aveva minato la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psicologica della ricorrente.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 24 dello Statuto e dell'obbligo di prestare assistenza.

— La ricorrente sostiene, inter alia, che il convenuto ha ommesso di esaminare seriamente e rapidamente la richiesta di assistenza, come previsto dalla giurisprudenza applicabile.

Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Keolis CIF e a./Commissione

(Causa T-289/17)

(2017/C 239/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Keolis CIF (Le Mesnil-Amelot, Francia), Keolis Val d'Oise (Bernes-sur-Oise, Francia), Keolis Seine Sénart (Draveil, Francia), Keolis Seine Val de Marne (Athis-Mons, Francia), Keolis Seine Esonne (Ormoy, Francia), Keolis Vélizy (Versailles, Francia), Keolis Yvelines (Versailles) e Keolis Versailles (Versailles) (rappresentanti: D. Epaud e R. Sermier, avvocati)

Convenuto: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— in via principale, pronunciare l'annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France nella parte in cui dichiara, all'articolo 1, che il regime di aiuti è stato concesso «illegalmente», mentre si trattava di un regime di aiuti esistente;

— in via subordinata, pronunciare l'annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France, nella parte in cui dichiara, all'articolo 1, che il regime di aiuti è stato concesso illegalmente, per il periodo precedente al 25 novembre 1998;

— condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, sollevato in via principale e vertente sul fatto che il regime regionale di aiuti in questione non sarebbe stato concesso illegalmente poiché non sarebbe stato soggetto a obbligo di notifica preventiva. Il regime regionale di aiuti sarebbe infatti un regime di aiuti esistente, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE e delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera b) e del capo VI del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) (in prosieguo: il "regolamento n. 2015/1589"). Secondo le regole applicabili ai regimi di aiuti esistenti, la concessione di tali aiuti non sarebbe illegale e la Commissione potrebbe solamente disporre, se del caso, misure utili dirette alla loro evoluzione o soppressione per il futuro.